



COMUNE di FRANCOLISE

provincia di Caserta

via V. Emanuele, 5 – c.a.p. 81050 - C.F. 83001080619

Tel. 0823 882173 - Fax 0823 877049

Dott. De Rosa Ciro

Via Duca D'Aosta, n. 63 - 80026 Casoria (NA)

Tel 3330440193

Pec: ciro.derosa@pec.commercialistinapolinord.it

Revisore dei conti

Delibera n. 28 del 26/10/2022

VERBALE N. 59 DEL 07/07/2025

OGGETTO: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione Triennio 2025/2027 ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021. Sezione 3. Organizzazione e Capitale umano – Sottosezione C – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

IL REVISORE DEI CONTI

L'anno 2025 il giorno 05 del mese di luglio il Revisore dei Conti del Comune di Francolise, dott. Ciro De Rosa

Premesso che veniva trasmessa la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto **“Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione Triennio 2025/2027 ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021”**, corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili competenti e con la richiesta di Parere da parte di questo Organo di Revisione contabile relativamente alla **Sezione 3. Organizzazione e Capitale umano – Sottosezione C – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale**, corredata dagli allegati A, B e E/1 rispettivamente **“Calcolo delle spese di personale in valore assoluto - art. 1 comma 557 della legge 296/2006, Tabelle di calcolo delle facoltà assunzionali e Tabella di raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa”**;

Richiamata la normativa di riferimento, e in particolare:

- gli artt. 2, 4, 6, 6 tre e 33 del d.lgs.165/2001;
- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette **“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”**, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- il D.L. 34/2019, art. 33, che ha rivisto in criteri di determinazione delle risorse assunzionali, demandando a un Decreto Ministeriale la definizione delle fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime

annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia;

- Con Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. del 27/04/2020, è stata data attuazione alla disposizione contenuta all'art. 33 comma 2 del D. L. 34/2020, conv. in L. 58/2020, recante le nuove modalità di determinazione delle risorse assunzionali, secondo criteri che riportano alla fascia demografica di appartenenza dell'ente e al valore soglia, dato dal rapporto tra spesa del personale accertata nell'ultimo o rendiconto approvato e la media della spesa corrente del triennio precedente;

Rilevato che il nuovo sistema prevede il calcolo del rapporto tra spesa di personale e la media delle entrate correnti, laddove per spesa di personale devono intendersi gli impegni di competenza per la spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP, mentre per media delle entrate correnti deve farsi riferimento alla media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

Vista la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

Vista, in particolare, la Deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti N. 19/ SEZAUT /2024 /QMIG che ha definito in maniera chiara e completa il rapporto intercorrente tra l'art. 33 del d.l. n. 34/2019 e l'art. 3, co. 5, del d.l. n. 90/2014 (norma non abrogata implicitamente, che prevede il c.d. turn-over al 100%);

Verificata la correttezza di quanto riportato nel prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2021/2022/2023, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2023:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto del FCDE			
Entrate correnti ultimo triennio	2022	2023	2024
Dati da consuntivo	3.407.575,45 a	3.407.139,71 b	3.807.101,13 c
F.C.D.E. SU BILANCIO PREVISIONE 2023	495.124,18		
Media Entrate al netto F.C.D.E. (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	3.045.481,25 (a-d)+(b-d)+(c-d)/3		
Valore Soglia (27,20%)	€ 828.370,90		

Verificato che Il rapporto calcolato è il seguente: $3.045.481,25 / 27,20\% = 828.370,90$

Il rapporto spesa personale/entrate è il seguente: $767.331,18 / 3.045.481,25 = 25,20\%$

Incremento massimo assunzionale€ 61.039,72

Preso atto della rimodulazione della dotazione organica, sulla base delle assunzioni previste

Area	N. posti coperti	cessazioni	N. posti previsti	N. posti dotazione organica rideterminata
------	------------------	------------	-------------------	---

Operatori	6	1+ 1 per progress vert		4
Operatori esperti	1		2	3
Istruttori	6	1	1	6
Funzionari E.Q.	3		2	5
TOTALE	16			18

Preso atto che il piano assunzionale dell'Ente prevede quanto di seguito riportato:

Previsione assunzione	Area	Profilo Professionale/Settore	Tempo lavoro
1 unità	Funzionari ed Elevate qualificazioni (ex cat.D)	Funzionario economico-finanziario da inserire nel Servizio Finanziario	Tempo indeterminato – 36 ore settimanali
1 unità	Istruttore (ex cat.C)	Istruttore di polizia locale	Tempo indeterminato – 18 ore settimanali
1 unità	Funzionari ed Elevate qualificazioni (ex cat.D)	Funzionario tecnico da inserire nel Servizio Lavori Pubblici	Tempo indeterminato – 36 ore settimanali
1 unità	Operatori esperti (ex cat.B)	Collaboratore ai servizi tecnici da inserire nel Servizio Cimiteri- Patrimonio Suap-	Tempo indeterminato – 36 ore settimanali
1 unità	Operatori esperti (ex cat.B)	Collaboratore amministrativo – contabile da inserire nel Servizio Amministrativo	Tempo indeterminato- 36 ore settimanali

Accertata la compatibilità della spesa prevista per le assunzioni con le risorse di bilancio, di cui all'allegato B della deliberazione, pari a € 61.039,72, tenuto motivatamente conto della necessaria sostituzione delle cessazioni intervenute nell'anno precedente, così come chiarito dalla già citata Deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti;

Tenuto conto

- che la tabella allegato E/1 dimostra che il costo della dotazione organica esistente e degli incrementi derivanti dalle assunzioni programmate, su base annua, non supera il limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- che, in ogni caso, la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato, derivante da quanto previsto dall'articolo 4 del DM 17 marzo 2020, non rileva ai fini del rispetto del suddetto limite;

Preso atto, altresì, della previsione delle assunzioni per il lavoro flessibile ovvero

- assunzione di n.1 Responsabile di Servizio, ex art. 110 comma 1 del D. Lgs 267/2000, part-time 36 ore settimanali, da destinare al Servizio Finanziario, per 1 anno eventualmente prorogabile fino alla scadenza del mandato sindacale, al fine di assicurare il funzionamento del Servizio nelle more dell'assunzione prevista, e successivamente ai fini dell'affiancamento/formazione del funzionario neo-assunto;
- assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato tramite scorrimento di graduatorie di altri Enti di n. 2 agenti di Polizia Locale – Area Istruttori part-time 12 ore per n. 3 mesi (luglio - settembre) al fine di sopperire alle esigenze estive di vigilanza sul territorio;

Tenuto conto

- che la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nell'anno 2009 è stata di € 94.628,07, così come attestata dall'Ente;
- che ai fini del computo del limite della spesa di personale occorre tenere conto che sono stati spesi, alla data del 31.05.2025, € 9.074,7 per utilizzo di dipendenti di altri enti con la formula dello scavalco d'eccedenza;
- la spesa rientrante nel limite di cui all'art.9 del DL 78/2010 è pari ad € 31.045,75, al netto delle esclusioni previste dalla legge (cfr. d.l. n. 113 del 2016 - articolo 16, comma 1 – quater);

Preso atto, infine, della previsione di una mobilità per interscambio con altri enti, ai sensi del D.P.C.M. 05/08/1988, n. 325, di un dipendente inquadrato nel profilo professionale di istruttore di vigilanza, posizione economica ex c1, appartenente all'area degli istruttori, che in ogni caso non ha rilevanza finanziaria sulla spesa dell'Ente;

Vista l'attestazione circa la spesa del personale a tempo determinato nel "limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009";

Vista l'attestazione del rispetto del limite di spesa del personale previsto dall'art. 1, commi 557-4ter e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Visti i pareri dei Responsabili di Servizio, resi ai sensi dell'art. 49 del TUOEL D. lgs. 267/2000 s.m.i.;

Ritenuto che la "Sezione 3. Organizzazione e Capitale umano – Sottosezione C – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" di cui alla proposta di deliberazione "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione Triennio 2025/2027 ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021" sia conforme e coerente con le disposizioni normative vigenti in esse richiamate;

Ricordato

- che, ove ricorra la fattispecie, occorrerà sottoporre alla contrattazione collettiva integrativa, l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.2018;
- che, anche richiamato il Verbale n. 47 del 08/12/2024, è necessario ripesare le indennità attribuite alle posizioni di Elevata qualificazione, prima di procedere a qualunque assunzione, ai fini della capienza dello specifico Fondo;
- che, come affermato più volte dalla Corte dei conti, gli incarichi esterni devono far fronte a esigenze eccezionali e temporanee, che non possono in alcun modo coprire i fabbisogni ordinari e le esigenze di carattere duraturo, cui gli enti sono tenuti a dare risposta attraverso la programmazione triennale del fabbisogno del personale, o attraverso la riqualificazione professionale del personale interno, secondo il noto principio di autosufficienza organizzativa". (cfr., tra le tante, Corte dei conti sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 37 del 22 aprile 2009);

Visto il D. lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali ed in particolare l'articolo 239 in riferimento alle funzioni dell'organo di revisione;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione.

Il Revisore dei Conti
dott. *Ciro De Rosa*